

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10325 del 16/10/2012

Proposta n. 21196 del 11/10/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Università Agraria di Campagnano di Roma (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta CARBONETTI CARLO e CESARE mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Campagnano di Roma (RM)) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta CARBONETTI CARLO e CESARE mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n. 1, art. 35, comma 8 e seguenti;

DATO ATTO che:

- in data 24/01/2012 è stato acquisito al protocollo n. 30972 della Direzione Regionale Agricoltura il progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale incaricato P.A. Alessandro Alebardi, relativo alla occupazione abusiva esistente su terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma e censiti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 57, partt. n. nn. 53, 54, 55 e 56, per una superficie complessiva di Ha 3.04.70, in favore della ditta Carbonetti Carlo e Cesare;
- in data 20/03/2012 con nota prot. n. 123846 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 41 del 05/05/2012 l'Università Agraria di Campagnano di Roma, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della predetta proposta di legittimazione, redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 04/04/2012 al 04/05/2012;
- la dichiarazione del Segretario dell'Ente attestante che avverso il progetto di legittimazione di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;
- la riproposizione della istanza di legittimazione, presentata dalla ditta interessata, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del relativo capitale di affrancazione come stabiliti nella proposta di che trattasi;

DATO ATTO che con nota prot. n. 232606 del 28/05/2012 la Direzione Regionale Agricoltura ha richiesto alla U.A. di Campagnano di Roma di integrare la documentazione trasmessa con la succitata nota n. 41/2012 con l'attestazione comunale riguardante la regolarità dei pagamenti arretrati dei canoni ex art. 10 della Legge 1766/1927, con l'avvertenza che, nel caso la

ditta interessata non risulti in regola con i suddetti pagamenti, si procederà d'ufficio ad aumentare il canone stabilito ai di 10 annualità di interessi, conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della Legge 16/06/1927, n. 1766;

VISTA la nota di riscontro dell'U.A. di Campagnano di Roma, pervenuta al protocollo n. 426062 della Direzione Regionale Agricoltura il 04/10/2012, con la quale si attesta che la ditta Carbonetti Carlo e Cesare non è in regola con i pagamenti dei canoni ex art. 10 della L. 1766/1927;

CONSIDERATO che la competente struttura in materia di usi civici ha provveduto d'ufficio ad aumentare il canone annuo di natura enfiteutica di 10 annualità di interessi secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della L. 1766/1927, determinato in € 4.029,35 il canone definitivo ed in €80.587,05 il corrispondente capitale di affrancazione;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a. l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b. sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c. l'occupazione dei terreni non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Campagnano di Roma per i terreni di che trattasi dal quale si evince che gli stessi ricadono in Zona E sottozona E1 del vigente P.R.G.;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del progetto di legittimazione, redatto dal perito demaniale P.A. Alessandro Alebardi, riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma in favore della ditta Carbonetti Carlo e Cesare, mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

Per le motivazioni sopra richiamate,

D E T E R M I N A

Di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, P.A. Alessandro Alebardi, a favore della ditta come di seguito individuata,

DITTA	Comune Censuario	Dati Catastali		Sup. HA	Capitale Affranc. €	Canone Annuo €
		Fg	Part.lle			
CARBONETTI Carlo, n. a Campagnano di Roma il 19/04/1965, C.F:CRBCRL65D19B496W; CARBONETTI Cesare, n. a Campagnano di Roma il 19/04/1965, C.F.: CRBCSR65D19B496G.	Campagnano di Roma	57	53	0.31.10	80.587,05	4.029,35
			54	0.57.10		
			55	0.47.80		
			56	1.68.70		
Totale				3.04.70	80.587,05	4.029,35

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 4.029,35 (quattromilaventinove/35) già aumentato delle 10 annualità di interessi, previsti dal comma 1° dell'art. 10 della L. 1766/1927, cui corrisponde un capitale di affrancazione pari ad €80.587,05 (ottantamilacinquecentottantasette/05).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni appartenenti al demanio collettivo dell'Università Agraria di Campagnano di Roma per una superficie complessiva di Ha 3.04.70 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà della ditta sopra

riportata, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati da canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dal corrente anno 2012 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica, il relativo capitale versato dalla ditta, dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Università Agraria di Campagnano di Roma in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e dell'Università Agraria di Campagnano di Roma, quale soggetto titolare dei diritti civici, la quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 01/12/1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani